



COMUNE DI GIAGLIONE
Città Metropolitana di Torino
Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)
Tel. 0122622386
P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 30/2024

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 3, D.LGS. 18.8.2016 N. 175 - ANNO 2024 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2023.

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di dicembre dalle ore 21.00 in una sala delle adunanze, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI/ASSENTI
1	CAMPO BAGATIN ENZO	SINDACO	Presente
2	MARTINA Giancarlo	CONSIGLIERE	Presente
3	BORELLO Davide	CONSIGLIERE	Presente
4	SERENO Diego	CONSIGLIERE	Presente
5	BELLETTI Luca	CONSIGLIERE	Presente
6	BRANCATO Antonino	CONSIGLIERE	Presente
7	VAYR Enzo	CONSIGLIERE	Presente
8	GIORS Monica	CONSIGLIERE	Presente
9	REY Marco	CONSIGLIERE	Presente
10	PLANO Milena	CONSIGLIERE	Presente
11	OLIVERO FUGERA Franco	CONSIGLIERE	Presente

Dei suddetti consiglieri sono assenti:

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Livio Sigot il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMPO BAGATIN ENZO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno, relativo a "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 3, D.LGS. 18.8.2016 N. 175 - ANNO 2024 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2023. "

Dopo l'esame consiliare:

Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 11
- Astenuti n. 0
- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 97 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che sulla proposta sono stati riportati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come riportato e in quanto necessari;

Dato Atto che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa prevista dalla legge;

Constatato l'esito delle votazioni

DELIBERA

Di accogliere e approvare integralmente la proposta, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

Proposta di deliberazione n. 97 del 04.12.2024

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 3, D.LGS. 18.8.2016 N. 175 - ANNO 2024 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3 T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. , entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare; questo Comune con propria deliberazione C.C. n. 14 del 27.09.2017 aveva deliberato in merito;

Considerato che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; soglia ridotta a 500 mila euro fino all'adozione dei piani riferiti al 31.12.2019 (art. 26 c. 12-quinquies);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato di poter mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune, atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.

Rilevato che in data 21.11.2018 sono state adottate specifiche Linee Guida condivise tra il MEF e la Corte dei Conti, concernenti la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, aggiornate alle linee guida del 21.11.2019;

Vista la delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20, D.Lgs. 19.8. 2016 n. 175.

Vista altresì la deliberazione della Corte dei Conti n. 6/2019/PAR del 25.07.2019 – Sezione di Controllo Valle d'Aosta -, con cui i magistrati contabili hanno chiarito che gli enti possono utilizzare i modelli “standard” predisposti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti del 22/2018, al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei Conti;

Considerato che nelle suddette linee guida del MEF e Corte dei Conti, viene precisato che le disposizioni del TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Visto l'art.26 comma 5 del D.Lgs n. 175/2016 ai sensi del quale, nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Atteso che dallo stato degli atti di cui al precedente comma risulta che per questo Comune:

- le partecipazioni dirette, per le quali si registrano quote irrisorie di capitale di proprietà in capo al Comune, devono sussistere in quanto rese obbligatorie per legge o strettamente necessarie ai fini istituzionali;

- le partecipazioni indirette, che comunque si riconducono in capo al Comune per il solo fatto che sia necessaria la partecipazione diretta con la società madre, coinvolgono una realtà societaria decisamente imponente rispetto all'entità partecipativa di questo Comune con uno spazio propositivo ed operativo in materia pressoché nullo;

Rilevato che alla data del 31.12.2023 questo Comune registra le seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE:

- ACSEL S.P.A. per la gestione di servizi di carattere ambientale (quali ad esempio: in forma prevalente la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani; energia con fonti alternative e rinnovabili; cattura, osservazione sanitaria e rifugio di cani randagi), oltre alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi dei Comuni della Valle di Susa,
= quota di partecipazione del Comune di Giaglione pari al 0,31%;
- ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. – C.F. 05059960012 - per la gestione di servizi pubblici locali, in particolare: la gestione del servizio idrico integrato (approvvigionamento e distribuzione dell'acqua; progettazione, costruzione e gestione di sistemi di raccolta e convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione); la progettazione e realizzazione d'impianti e gestione di servizi, relativamente ad ogni forma di raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero dei rifiuti,
= quota di partecipazione del Comune di Giaglione pari al 0,00012422%;
- SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. ("SMAT SPA") per la gestione di servizi pubblici locali, in particolare: la gestione del servizio idrico integrato,
= quota di partecipazione del Comune di Giaglione pari al 0,00002%;

Trattasi di società "in house", affidatarie dirette di servizi di interesse generale nei confronti delle quali il Comune esercita il cosiddetto controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE:

- Detenute da ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.:
 1. Distribuzione Gas Naturale Srl (DGN Srl) = Controllata da Acea al 100%, pertanto con quota partecipazione di questo Ente pari a = 0,00012422%
 2. Amiat V Spa = Partecipata da Acea al 6,94%, con quota partecipazione di questo Ente pari a = 0,00000862%;
 3. Trattamento rifiuti metropolitani Spa (TRM Spa) = Partecipata da Acea al 1,843%, con quota partecipazione di questo Ente pari a = 0,00000229% - Partecipazione acquisita in data 27.01.2021;
- Detenute da SMAT S.P.A.:
 1. Risorse Idriche SpA = Partecipata da Smat al 91,62%, con quota partecipazione di questo ente pari a = 0,0000183%
 2. Aida Ambiente Srl = Partecipata da Smat al 51%, con quota partecipazione di questo ente pari a = 0,0000102%
 3. SAP SpA in liquidazione = Partecipata da Smat al 47,55%, con quota partecipazione di questo ente pari a = 0,0000095%
 4. S.I.I. SpA = Partecipata da Smat al 19,99%, con quota partecipazione di questo ente pari a = 0,0000040%
 5. NOS SpA = Partecipata da Smat al 10%, con quota partecipazione di questo ente pari a = 0,0000020%
 6. Mondo Acqua SpA = Partecipata da Smat al 4,92%, con quota partecipazione di questo ente pari a = 0,0000010%

7. Environment Park Spa = Partecipata da Smat al 3,38%, con quota partecipazione di questo ente pari a = 0,0000007%
8. Galatea Scarl in liquidazione = Partecipata da Smat al 0,50%, con quota partecipazione di questo ente pari a = 0,0000001%

Tenuto conto delle osservazioni poste dalla Corte dei Conti – sezione regionale per il controllo per il Piemonte, pervenuta al protocollo dell'ente n. 2685 del 26.09.2022 nella quale invita le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nella Società Smat ad uniformarsi ai principi indicati dalla normativa nonostante la Società stessa in precedenza abbia comunicato ai soci enti di ritenersi esclusa dall'applicazione del Tusp alla luce di quanto disposto dall'art. 26 c. 5 del decreto medesimo;

Atteso, pertanto, che le Società oggetto di revisione svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Tenuto conto dei bisogni e del soddisfacimento della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti, secondo le linee guida approvate dalla Corte dei Conti e dal Mef;

Tenuto conto che l'ente, pur non tenuto alla relazione sui servizi pubblici locali e sugli affidamenti in house, trovandosi, con quote di partecipazione molto piccole o addirittura infinitesime a prendere di fatto atto delle decisioni del Consorzio CADOS per l'affidamento in house del servizio rifiuti alla Acsel spa e della Autorità d'ambito Torinese 3 per quanto riguarda l'affidamento in house del servizio idrico integrato alla Smat spa, non può che prendere atto e fare proprie le considerazioni svolte dai suddetti Enti di Governo degli Ambiti territoriali ottimali circa le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Atteso che la presente deliberazione non comporta spesa.

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto:

- come prescritto dall'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3, comma 1, lettera "b", D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico e contabile della Responsabile del Servizio finanziario;

Tutto ciò premesso si propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

- 1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare la ricognizione al 31/12/2023 di tutte le società in cui questo Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliate nelle schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, redatte secondo le linee guida approvate dalla Corte dei Conti e dal Mef.
- 3) Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse, come meglio

illustrate nelle schede allegate. Non risultano quindi i presupposti per dover procedere ulteriormente al piano di razionalizzazione.

- 4) Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
- 5) Di prendere di fatto atto che, l'ente pur non tenuto alla relazione sui servizi pubblici locali e sugli affidamenti in house trovandosi con quote di partecipazione molto piccole o addirittura infinitesime, le decisioni del Consorzio CADOS per l'affidamento in house del servizio rifiuti alla Acsel spa e della Autorità d'ambito Torinese 3 per quanto riguarda l'affidamento in house del servizio idrico integrato alla Smat spa, non può che prendere atto e fare proprie le considerazioni svolte dai suddetti Enti di Governo degli Ambiti territoriali ottimali circa le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.
- 6) Di demandare al responsabile del servizio la predisposizione delle procedure amministrative per gli adempimenti conseguenti, compresa l'eventuale compilazione delle relative schede tecniche.

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

AREA AMMINISTRATIVO/ECONOMICO-FINANZIARIO

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia):

___FAVOREVOLE___

Giaglione, li ___05.12.2024___

IL RESPONSABILE DELL' AREA
FORNIER PATRIZIA

AREA FINANZIARIA Parere di regolarità contabile: ___FAVOREVOLE___

Giaglione, li ___05.12.2024_____

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO
CAMPO BAGATIN ENZO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Sigot**

Firmato da:
Enzo Campo Bagatin
Codice fiscale: CMPNZE55L14L013I

Firmato da:
Livio Sigot
Codice fiscale: SGTLYW155L279G
Valido da: 18-03-2023 10:33:38 a: 18-03-2026 00:33:38
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificate CA 01, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 12-12-2024 01:52:27
Motivo: Approvo il documento

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. La presente deliberazione diviene definitivamente esecutiva dopo la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000).